

QUESITO 1:

Se per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso della certificazione Energy Service Company (E.S.Co.) secondo le norme UNI CEI 11352:2014, si possa “partecipare in Avvalimento” e a quali condizioni detto avvalimento sia considerato conforme a normativa.

RISPOSTA 1:

Si conferma la possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento, posto che la certificazione di qualità rientra tra i requisiti soggettivi di carattere tecnico-organizzativo che possono essere oggetto di avvalimento afferendo essa alla capacità tecnica dell’imprenditore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368; id., 20 dicembre 2013, n. 6125; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2486/2015; TAR Puglia – Lecce, sez. II, n. 1583/2015). Va, tuttavia, precisato che occorre dimostrare l’effettiva disponibilità del requisito asseverando che l’impresa ausiliata si avvale dell’intera organizzazione dell’impresa ausiliaria, delle sue procedure interne, del bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività (Cons. Stato sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887); pertanto è necessario, al fine di ammetterne la validità, che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’altra il complesso aziendale cui la certificazione stessa è riferita.

QUESITO 2:

Atteso che, secondo le previsioni del Disciplinare di gara, punto 11.3.2., in caso di partecipazione in RTI, il requisito della certificazione UNI CEI 11352:2014 deve essere posseduto necessariamente “dagli operatori economici che gestiranno il servizio”, si chiede di precisare quali siano le prestazioni di gestione che debbano essere obbligatoriamente svolte dal soggetto certificato.

RISPOSTA 2:

Il paragrafo del Capitolato d’oneri intitolato “Definizioni” chiarisce che:

“Gestione o esercizio degli impianti: Con questo termine s’intende sia la conduzione, sia il controllo, sia le operazioni di manutenzione ordinaria, predittiva e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato”.

Come indicato in dettaglio nell’art. 2 del Capitolato d’oneri, le prestazioni che devono obbligatoriamente essere svolte dal soggetto che si occuperà della gestione del servizio sono le seguenti: acquisto di energia elettrica (lett. a); esercizio degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici ed erogazione del relativo servizio di gestione (lett. b); manutenzione ordinaria e programmata-preventiva (lett. c); cambi generali programmati (lett. d); manutenzione straordinaria (lett. e); supporti di servizio e consulenza (lett. m); gestione, esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione dei monumenti pubblici (lett. n).

QUESITO 3:

Atteso che l’art. 43 del D.lgs. 163/2006, ultimo periodo, consente la partecipazione alle procedure di gara anche a soggetti non in possesso di determinate norme in materia di garanzia della qualità, poiché le Stazioni Appaltanti sono tenute ad ammettere altresì “prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”, si chiede di precisare quali siano gli elementi in base ai quali si possa provare l’impiego di dette misure equivalenti.

RISPOSTA 3:

Per la verifica delle capacità della ESCO viene utilizzata la lista di controllo contenuta nell’Appendice A della norma UNI CEI 11352:2014.